



COMUNE DI CORSANO

(Provincia di Lecce)

73033 via Della Libertà – Tel. 0833/531170 – 531190 – Fax: 0833/531122 – C.F. 00392220752
www.comune.corsano.le.it pec: comune.corsano@pec.rupar.puglia.it

SETTORE AMMINISTRATIVO

PERSONALE

COPIA DI DETERMINAZIONE

N. 107 del 18-12-2025

OGGETTO: PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO - ASSISTENTE SOCIALE, AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 75/2017 - APPROVAZIONE AVVISO E INDIZIONE PROCEDURA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dr. Davide BISANTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021–2023*) e in particolare i commi 794–804;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
- il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*) e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (*Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*);
- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*) e ss.mm.ii.;
- lo Statuto, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- il decreto sindacale n. 8 del 27-5-2025 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Amministrativo;
- le deliberazioni di C.C. n. 28 del 27-12-2024 e n. 5 del 10-3-2025 di approvazione, rispettivamente, del documento unico di programmazione (DUP) riferito al triennio 2025–2027 e della nota di aggiornamento al DUP riferita al medesimo triennio;
- la deliberazione di C.C. n. 6 del 10-3-2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario parimenti riferito al triennio 2025–2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 27-3-2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Comune di Corsano;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 15-12-2025 di modifica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Comune di Corsano, laddove, nella sezione relativa al fabbisogno di personale, si è prevista l'assunzione nel corso della corrente annualità di una unità di personale appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, Assistente Sociale (ex Cat. D1), tempo pieno, 36 ore settimanali, mediante procedura di stabilizzazione di personale precario ai sensi del d. Lgs. n. 75/2017;

Visti, in particolare:

- l'art. 20 del D. Lgs. n. 75 del 25.05.2017 e ss.mm.ii., denominato «*Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*» che oggi testualmente così recita:
«1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a

termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

2. Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

2-bis. *Anche per le finalità connesse alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.*

3. *Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015–2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.*

4. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012–2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno.(...).*

8. *Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei*

limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca.(...).

12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 il quale prevede all'art. 57, comma 3-septies, che «a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente»;*
- il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche) convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 il quale ha stabilito che «Le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione»;*
- il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 che all'art. 1, comma 22-ter, ha stabilito che «Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2024»;*
- il D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, il quale con l'art. 2, comma 3, ha disposto che «Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, nonché di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale i termini di cui all'alinea e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono differiti al 31 dicembre 2025».*

- la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 5/2013;
- la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 23.11.2017, con la quale sono stati dettati gli indirizzi operativi relativi alla stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017, la cui procedura assunzionale a tempo indeterminato è rivolta esclusivamente a lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e non richiede l'espletamento di una ulteriore e specifica procedura selettiva, poiché per le assunzioni a termine gli interessati sono già stati individuati mediante reclutamento avvenuto in esito a procedure concorsuali;

Dato atto che ai fini dell'attuazione della suddetta assunzione, con nota prot. n. 12322 del 15-12-2025, si è provveduto alle comunicazioni propedeutiche ed obbligatorie all'avvio delle procedure assunzionali prescritte dall'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, agli organi preposti, all'esito della quale si subordina l'eventuale assunzione del personale;

Rilevato che:

- le predette norme citate contengono l'espressa previsione per cui alle assunzioni finanziate a valere sulle risorse ministeriali si applica la disciplina prevista dall'art. 57, comma 3-septies del D.L. n. 104/2020, in base al quale le spese di personale eterofinanziate, e le corrispondenti entrate, non rilevano ai fini del rispetto dei valori soglia individuati dal D.M. 17 marzo 2020 per la definizione della capacità assunzionale dei Comuni;
- il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha prorogato di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2025, la deroga agli obblighi in materia di mobilità volontaria propedeutica alle assunzioni, considerando a fortiori che la ratio della «stabilizzazione» è proprio quella di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e in definitiva quello di valorizzare le competenze professionali del personale comunale acquisite durante la pluriennale esperienza lavorativa, fine che sarebbe d'altra parte vanificato in caso di attivazione di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001;
- la procedura in oggetto – trattandosi di reclutamento speciale a regime transitorio, finalizzata al superamento del precariato – non è comunque soggetta all'istituto del previo esperimento della mobilità volontaria ex art. 30, comma 2-bis del D. Lgs. n. 165/2001 (Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 23/11/2017- punto 3.2.2);
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 15-12-2025 di modifica del PIAO 2025-2027 è stato, tra l'altro, stabilito che, prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali ordinarie, sarebbero state attivate le sole procedure di mobilità obbligatoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che:

- la Regione Puglia ha approvato la Legge Regionale 10.07.2006, n. 19 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 12.07.2006) «*Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia*», al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e della Legge n. 328 dell'08.11.2000;
- la Legge Regionale n. 19 del 10.07.2006, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il «*Piano sociale di Zona*» quale strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari,

- con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sociali e sociosanitari sul territorio di riferimento, definito Ambito territoriale;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 353 del 14 marzo 2022 pubblicata sul BURP n. 40 del 05 aprile 2022, in attuazione della L.R. n. 19/2006, è stato approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS) 2022–2024 con il quale si dà avvio al quinto ciclo di programmazione sociale 2022–2024, individuando gli obiettivi prioritari da perseguire e i servizi essenziali da garantire con la programmazione sociale di tutti gli Ambiti Territoriali 2022–2024;
 - l'Ambito Territoriale di Gagliano del Capo, a seguito di avvio del procedimento per la stesura del Piano Sociale di Zona 2022–2024, è giunto all'approvazione in via definitiva in Conferenza dei Servizi del 04.05.2023;
 - l'Ambito Territoriale di Gagliano del Capo ricomprende, tra gli altri, anche il Comune di Corsano;

Preso atto che:

- in fase di predisposizione del V Piano Sociale di Zona, con deliberazione n. 39 del 7 novembre 2022, è stato confermato il Comune di Gagliano del Capo quale Comune capofila dell'Ambito Territoriale di Gagliano del Capo ed è stata approvata la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, sottoscritta dai rappresentanti legali delle Amministrazioni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo, avente ad oggetto:
 - l'esercizio coordinato della funzione sociale tra tutti i Comuni che compongono l'Ambito al fine di assicurare unicità di conduzione e semplificazione di tutte le misure relative ai servizi socio-sanitari e assistenziali nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sociali sull'intero territorio;
 - la gestione in forma associata, su base di Ambito, dei servizi e delle prestazioni previsti nel Piano sociale di Zona dell'Ambito territoriale.
- l'art. 4 della succitata Convenzione, rubricato «*Principi fondamentali*», al punto 2 prevede «*il rispetto delle prescrizioni regionali, così come esplicitate dal Piano Regionale delle Politiche sociali 2022–2024, approvato con Del. G.R. n 353 del 14/03/2022, con riferimento prioritario ai livelli essenziali delle prestazioni sociali, e alla promozione delle «azioni di potenziamento» individuate nella programmazione nazionale, agli obiettivi di servizio di valenza regionale, agli ulteriori bisogni specifici territoriali individuati come prioritari a livello di Ambito, al rafforzamento dell'apparato tecnico amministrativo di gestione operativa del Piano Sociale di Zona, mediante l'istituzione e la strutturazione di un Ufficio di Piano dotato di tutte le professionalità minime così come prescritte in sede di Piano regionale delle Politiche Sociali*»;
- l'art. 5 della Convenzione, rubricato «*Obiettivi*», alla lettera D prevede che obiettivo dell'Associazione è quello di «*rafforzare le funzionalità dell'Ufficio di Piano e delle equipe multiprofessionali previste dalla normativa vigente e dagli Accordi approvati in Conferenza Stato — Regione, nonché prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi*»;
- l'art. 7 della Convenzione, rubricato «*Comune Capofila*» attribuisce al medesimo «*la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche, complessivamente assegnate agli obiettivi settoriali del Piano Sociale di Zona, secondo gli indirizzi impartiti ed in conformità alle deliberazioni adottate dal Coordinamento Istituzionale e alla normativa nazionale e regionale vigente. Il Comune Capofila si configura quale ente strumentale dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento e ne ha la rappresentanza legale. Al Comune Capofila, per far fronte a tutte le attività gestionali connesse all'attuazione del Piano di Zona, è garantito il necessario supporto*

tecnico ed amministrativo per il tramite dell'Ufficio di Piano»;

- l'art. 9 della Convenzione rubricato «*Coordinamento Istituzionale*» stabilisce che «*il Coordinamento politico-istituzionale è l'organo di indirizzo, di rappresentanza politico-istituzionale dei Comuni dell'Ambito e ha il compito di definire le modalità gestionali e le forme organizzative più idonee per il funzionamento dell'Ambito, di stabilire forme e strategie di collaborazione ... (omissis) ... con gli altri attori sociali pubblici e privati, di coordinare l'attività di programmazione e facilitare i processi di integrazione riguardanti tutte le politiche di intervento territoriali*»;
- l'art. 10 della Convenzione rubricato «*Ufficio di Piano*» al punto 1 prevede che «*gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art.30, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000, un Ufficio comune (o Ufficio unico) denominato Ufficio di Piano, quale organo strumentale di gestione, tecnico-amministrativo-contabile, dei Comuni associati per la realizzazione del sistema integrato di welfare, diretto, sotto il profilo politico-istituzionale, dal Coordinamento Istituzionale di Ambito*»; al punto 2 prevede che «*l'Ufficio di Piano ... (omissis) ... è dotato delle risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati*»;
- l'art. 15 della Convenzione rubricato «*Impegno degli enti associati*», ai punti 1 e 2 stabilisce che «*Gli enti associati si impegnano al rispetto dei principi fondamentali definiti nell'art. 4 della presente Convenzione. Ciascuno degli enti associati, inoltre, si impegna ad organizzare la propria struttura interna, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del Piano Sociale di Zona.*»; in particolare al punto 4 prevede che «*Gli Enti associati, inoltre, si impegnano ad assegnare all'ambito le risorse umane e strumentali necessarie al corretto funzionamento dello stesso, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi e nell'attuazione del Piano Sociale di Zona*»;
- con la deliberazione del Coordinamento istituzionale dell'Ambito Territoriale del Comune di Gagliano del Capo n. 36 del 19 dicembre 2024, avente ad oggetto «*Orientamenti in merito alla tenuta del Sistema Locale di Welfare — programma di stabilizzazione del personale — legge di bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020 e ss.mm. — Indirizzi e provvedimenti e la successiva n. 32 del 06/11/2025*:
 - è stato formulato atto di indirizzo per tutte le Amministrazioni afferenti all'Ambito affinché, con la predisposizione dei Piani Triennali del Fabbisogno del personale, nello spirito di leale collaborazione tra gli Enti, provvedessero in quota parte a programmare la stabilizzazione del personale afferente all'Ambito (funzionari amministrativi, assistenti sociali, sociologi, contabili) in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del D.Lgs n.75/2017, cosiddetta «*Legge Madia*», secondo le disponibilità manifestate dai Comuni, come esplicitato nella tabella ivi riportata, che prevede, in particolare, la stabilizzazione di n. 1 Assistente sociale per il Comune di Corsano;
 - è stato, altresì, ivi stabilito testualmente:
«*DI INVITARE in adempimento alla presente deliberazione le Amministrazioni afferenti all'Ambito a predisporre e/o modificare, entro i termini della normativa vigente i Piani Triennali del Fabbisogno con la previsione in quota del personale da stabilizzare, dando atto che l'acquisizione formale dei medesimi è adempimento propedeutico per il perfezionamento della procedura di stabilizzazione e la relativa assunzione diretta come normata dall'art. 20 comma 1 D.lgs. 75/2017;*
DI DARE ATTO che la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura, a regime, della spesa per il personale inserito nel percorso di stabilizzazione deriva da quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore, come richiamata nelle premesse e che le risorse impiegate (FPOV, FGSA, PN Inclusione..... risorse etero-finanziate) per finanziare il personale in servizio presso l'Ambito non graveranno sul bilancio dei singoli comuni, e che le

spese sostenute per tali assunzioni saranno interamente trasferite a titolo di rimborso agli stessi, ed in particolare per le figure professionali delle assistenti sociali:

- *in via prioritaria a valere sulle risorse QSFP di cui alla legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) art. 1 c. 200, nelle more del raggiungimento del raggiungimento dei Leps (1:6500 — 1:4000) e, pertanto, dal contributo nazionale di cui alla legge 178/2000 (legge di bilancio 2021) art. 1 c. 797 e seguenti;*
- *in via residuale a valere sulle risorse QSFP di cui alla legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) art. 1 c. 200, a seguito di raggiungimento dei Leps e di erogazione del contributo nazionale di cui alla legge 178/2000 (legge di bilancio 2021) art. 1 c. 797 e seguenti, che diventerà la fonte di finanziamento prioritaria per la spesa del personale (assistenti sociali).*

Per quanto concerne le altre figure professionali (amministrativi, contabile, sociologo, ecc...) a valere sulle risorse QSFP di cui alla legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) art. 1 c. 200.

L'importo trasferito sarà pari al costo annuo per una unità di personale — area funzionari (ex livello D1), proporzionato al periodo e alla percentuale oraria sulla base dello stipendio tabellare di cui al CCNL 2019–2021 e comprensivo di oneri e IRAP pari ad € 36.260,00 circa, oltre il 15% relativo a costi di gestione (riferibili al personale) definiti applicando, allo stesso costo orario del personale, il tasso forfettario di cui all'art. 54 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) 2021/1060;

DI DEMANDARE a conclusione del processo di stabilizzazione ai Responsabili delle risorse umane dei Comuni afferenti all'Ambito il perfezionamento dei contratti di assunzione a tempo indeterminato sulla base di quanto programmato nei rispettivi Piani del Fabbisogno;

DI STABILIRE a garanzia del buon andamento dei servizi offerti presso l'Ambito e per necessaria esigenza di continuità nell'erogazione delle prestazioni offerte da parte del personale ad oggi in servizio presso il medesimo, che la procedura di stabilizzazione si definisca con l'assegnazione funzionale del medesimo personale presso l'Ambito Territoriale di Gagliano del Capo;

DI DEMANDARE all'Ufficio di Piano, quale ente strumentale dell'associazione di Comuni ed Ente beneficiario diretto dei finanziamenti del Fondo Povertà, il trasferimento ai Comuni che concorreranno al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale per gli Interventi e servizi di contrasto alla Povertà delle risorse economiche necessarie a finanziarie dette assunzioni secondo il piano di riparto definito nelle tabelle precedenti»;

Constatato, in relazione ai vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzione di personale, che:

- l'Ente ha approvato il Piano delle Azioni Positive per gli anni 2025-2027, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 05-02-2025;
- l'Ente ha effettuato la ricognizione annuale della consistenza del personale, al fine di verificare situazioni di soprannumero o di eccedenza - art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 12-02-2025;
- l'Ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica;
- l'Ente non versa in situazioni strutturalmente deficitarie, né in stato di dissesto finanziario;
- l'Ente è adempiente agli obblighi di certificazione dei crediti di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008, conv. in L. n. 2/2009, modificato dall'art. 27 del D.L. n. 66/2014;
- l'Ente è virtuoso ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- l'Ente ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 10-3-2025) e il rendiconto di gestione 2024 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 08-5-2025) ed ha provveduto all'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 13, legge n. 196/2009), ai sensi dell'art. 9,

comma 1-quinquies, D.L. n. 113/2016;

Considerato, altresì, che:

- l'Amministrazione comunale ha deciso di esercitare la facoltà prevista dalla normativa al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato con riferimento a n. 1 Assistente sociale appartenente all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del CCNL 16.11.2022 (ex categoria giuridica «D», posizione economica D1), prevedendo la relativa assunzione nell'annualità 2025 del piano dei fabbisogni 2025–2027 di cui al PIAO 2025 -2027;
- occorre dare attuazione alla programmazione così come prevista Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Comune di Corsano, dando contestualmente avvio alla procedura di stabilizzazione;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica prot. DFP-0015900-A-29/02/2024 secondo cui *«la gestione dei servizi sociali svolta tramite lo strumento dell'Ambito territoriale soddisfi, di fatto, il requisito dell'esercizio associato di funzioni richiesto dalla norma in esame per procedere alla stabilizzazione da parte di ognuno degli Enti che partecipano alla gestione associata; ciò indipendentemente dal monte ore effettivamente lavorate nell'uno o nell'altro Comune, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti di cui al citato articolo 20 e pur sempre nel rispetto della dotazione organica e del piano dei fabbisogni del personale del singolo Ente che procede all'assunzione, nonché dei vincoli di finanza pubblica»*, esprimendo parere favorevole circa la possibilità di stabilizzazione di personale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali espletate dall'Ente capofila da parte di altri Comuni convenzionati ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 e appartenenti all'Ambito in cui i dipendenti hanno svolto la propria attività lavorativa;

Precisato che la procedura di stabilizzazione di che trattasi risulta finanziata con fondi destinati ai servizi sociali (*Fondo Povertà* istituito dalla Legge di Stabilità 2016 ed incrementato con la Legge n. 178/2020) e che l'assunzione, in quanto etero-finanziata, è svincolata dall'osservanza dei limiti di spesa di personale di cui al D.M. 17 marzo 2020 in materia di capacità assunzionale dei Comuni (*Cfr. deliberazione Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia 111/2022/PAR*);

Visto lo schema di Avviso pubblico che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, all'uopo predisposto per avviare la procedura di stabilizzazione, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 unità di personale precario in forza all'Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo, a cui questo Ente è associato, con qualifica di Assistente Sociale, inquadrata nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, in presenza di tutti i requisiti di cui agli artt. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017 e 3, comma 5, del D.L. n. 44/2023;

Ritenuto dunque, di avviare, in coerenza con il PIAO 2025/2027, piano annuale 2025, come modificato dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 15-12-2025, la procedura di stabilizzazione di cui agli artt. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 e 3 comma 5 del D.L. n. 44/2023 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Funzionario - Assistente Sociale, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, approvando l'avviso pubblico in allegato;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto sindacale n. 8 del 27-5-2025;
- il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità

Atteso che, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto, avendo verificato:

- a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari generali e di settore;
- b) correttezza e regolarità della procedura;
- c) correttezza formale nella redazione dell'atto.

Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "favorevole".

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. **di dare atto e fare propria** la premessa, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intende qui integralmente riportata;
2. **di avviare e indire**, in esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n. 187 del 15-12-2025 di modifica del PIAO 2025-2027 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 27-3-2025, la procedura di stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Funzionario - Assistente Sociale, da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, in servizio a tempo determinato presso l'Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo (LE), subordinatamente alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017 e alla verifica della sussistenza di tutti i presupposti e condizioni di legge e regolamentari;
3. **di approvare** l'avviso pubblico finalizzato ad acquisire le domande di partecipazione del personale interessato alla stabilizzazione presso il Comune di Corsano, che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. **di dare atto** che la presente procedura resta subordinata all'esito negativo della mobilità obbligatoria ex artt. 33, 34 e 34bis del D.Lgs. n. 165/2001, avviata con nota prot. n. 12322 del 15/12/2025 e che non si darà corso alla procedura di mobilità volontaria;
5. **di pubblicare** l'avviso pubblico predetto sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito "Portale", disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it e sul sito istituzionale del Comune di Corsano e nella Sezione Amministrazione Trasparente alla sezione «Bandi e Concorsi», ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
6. **di stabilire che** le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, con le modalità ivi indicate;
7. **di dare atto** che la spesa conseguente alla presente procedura è totalmente finanziata da risorse provenienti dal *Fondo Povertà* e dal *Contributo* previsto dall'art. 1, commi 797 e seguenti della Legge n. 178/2020, entrambi fondi strutturali e/o da altri eventuali fondi assegnati all'Ambito

espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui di cui al D.M. 17 marzo 2020;

8. **di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza;
9. **di pubblicare** il presente provvedimento all'albo pretorio on line per rimanervi quindici giorni consecutivi e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n.267/2000

Addì, 22-12-2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dr. Davide BISANTI

E' copia conforme all'originale

Li, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Davide BISANTI